



Sito web: www.provincia.cuneo.it
E-mail: ufficio.via@provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
Settore Presidio del territorio Ufficio V.I.A.
corso Nizza 21 12100 Cuneo 0171445958

Cl: 8.18
Fasc:N.1821.1/2011

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI VERIFICA EX ART. 19, D.LGS. 152/06 E S.M.I E L. R. 13/2023.
PROGETTO DI MODIFICA IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA, DEPOSITO PRELIMINARE E
RECUPERO RIFIUTI
PERICOLOSI E NON PERICOLOSI, NEL COMUNE DI SOMMARIVA DEL BOSCO.
PROPONENTE: SISEA S.R.L., STRADA COMUNALE DELLA MANIGA N. 21/23 – 12048
SOMMARIVA DEL BOSCO (CN).
ESITO PROCEDIMENTO.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 28.12.2023 con prot. di ric. n. 83780, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della L.R. 13/2023 presentata da parte del Legale Rappresentante della Società SISEA S.r.l., con sede legale in Strada Comunale della Maniga n. 21/23 a Sommariva del Bosco (CN);
- con nota provinciale prot. n. 84144 del 28.12.2023 è stato comunicato al proponente, l'avvio della presente procedura;
- la Provincia ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 28 dicembre 2023 al 26 gennaio 2024;
- con nota prot. n. 84148 del 28.12.2023, la Provincia ha provveduto a pubblicare gli elaborati depositati e a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, l'apporto istruttorio di competenza;
- il progetto rientra nella categoria progettuale n. B.7.z.a) della L.R. 13/2023 *"Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"*.
- nel corso del procedimento, da parte dei soggetti interessati alla presente procedura risulta pervenuto il seguente contributo tecnico:
 - con nota prot. ric. n. 5637 del 24.01.2024 l'**ASL CN2**, ha espresso le seguenti osservazioni:
 - *"Il progetto richiede la possibilità di:*
 - *introdurre in impianto un NUOVO codice CER, 19.12.12, definito come "frazione solida non pericolosa derivante dalla cernita manuale e meccanica di rifiuti urbani e speciali costituita principalmente da parti materiali da imballaggio (carta, plastica) sporchi o con un grado di umidità elevato";*
 - *aumentare il quantitativo complessivo dei rifiuti in ingresso.*

Nella scheda descrittiva la Parte precisa inoltre che per il recupero finale il nuovo rifiuto verrà spedito e conferito ad un impianto transfrontaliero.

In riferimento all'introduzione del nuovo codice si rammenta che l'eventuale frazione di urbani indifferenziati dovrà essere mantenuta separata, in modo da assicurare la tracciabilità degli stessi e il rispetto del principio di autosufficienza e prossimità, di cui all'art. 182-bis del D.Lgs. 152/06.

Si osserva inoltre che il proponente fornisce poche informazioni relative alla nuova tipologia di rifiuti, quali provenienza, natura del trattamento meccanico cui i rifiuti sono stati sottoposti dal produttore.

Nello studio preliminare ambientale non è stata effettuata la valutazione dell'impatto odorigeno, sia rispetto alla situazione in essere sia rispetto all'aumento dei rifiuti in ingresso, posto che il nuovo rifiuto viene descritto come "sporco e con un elevato grado di umidità".

Non risultano informazioni in merito alla presenza nell'intorno dello stabilimento di opere di presa, quali pozzi idropotabili e/o pozzi privati.

In materia di sorveglianza radiometrica (art. 72, D.Lgs. 101/2020) da effettuarsi in ingresso all'impianto sui rottami metallici e sui RAEE, si ricorda che la ditta dovrà dotarsi di specifica procedura redatta e validata da un esperto qualificato in radioprotezione.

Tale procedura dovrà prevedere altresì la gestione di eventuali rinvenimenti di rifiuti radioattivi e/o ritrovamenti di sorgenti orfane al fine garantire la tutela della salute delle persone e dell'ambiente, nonché l'individuazione del luogo di quarantena.

Si prende atto della valutazione previsionale dell'impatto acustico generato dall'inserimento di una nuova pressa per il recupero delle materie plastiche, dalla quale si evince il rispetto dei limiti di zona.

Dovranno essere puntualmente osservati gli obblighi normativi in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in relazione ai rischi specifici associati alle mansioni svolte ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., con particolare riguardo per la cabina sopraelevata e le operazioni di selezione manuale dei rifiuti.

Dovrà essere assicurata la completa pulizia e igienizzazione di luoghi e attrezzature, nonché disinfezione degli ambienti di servizio quali spogliatoi, servizi igienici, docce, lavandini e la regolamentazione degli accessi nelle "aree pulite", anche mediante predisposizione di appositi programmi di sanificazione e manutenzione ordinaria e straordinaria."

- Nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico;
- l'istruttoria tecnica svolta nel corso dell'Organo Tecnico del 23 gennaio 2024 ha evidenziato quanto di seguito esposto:
 1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo, l'azienda dovrà presentare idonea istanza di modifica sostanziale dell'Autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06;
 2. dal punto di vista tecnico, attualmente la SISEA S.r.l. è autorizzata con Provvedimento provinciale n. 504 del 25.02.2016 e s.m.i. al recupero di rifiuti, il progetto interessa la modifica dell'impianto per l'esercizio di messa in riserva, deposito preliminare e recupero rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, in quanto la ditta intende recuperare (R13/R12) e gestire con deposito preliminare (D15) rifiuti non pericolosi di cui al nuovo codice CER 19.12.12, avente le caratteristiche "frazione solida non pericolosa derivante dalla cernita manuale e meccanica di rifiuti urbani e speciali costituita principalmente da parti materiali da imballaggio (carta, plastica) sporchi o con un grado di umidità elevato", aumentare, a seguito dell'inserimento del codice CER 19.12.12, il quantitativo complessivo dei rifiuti non pericolosi in ingressi e la capacità massima di stoccaggio, oltre a modificare i quantitativi autorizzati delle tipologie di rifiuti.
 3. dal punto di vista ambientale dall'attuazione di quanto proposto si evidenziano i seguenti aspetti di impatto ambientale sulle componenti ambientali interferite.

a) Aspetti progettuali: gestione Rifiuti

La ditta intende ritirare rifiuti provenienti da altri impianti classificati con codice CER 19.12.12 che verranno stoccati in un'area esterna. A tale proposito dovrà specificare la provenienza dei rifiuti e le caratteristiche; in particolare, considerata la tipologia eterogenea dei rifiuti, dovrà essere prevista un'omologa dettagliata del rifiuto.

Nella relazione tecnica la ditta prevede anche attività di cernita e di adeguamento volumetrico.

Dovranno essere meglio specificate le tipologie di cernita, le aree in cui intende svolgere tale attività e se le stesse sono adeguate per i quantitativi richiesti in stoccaggio. Inoltre si ricorda che la sola operazione di messa in riserva e/o deposito preliminare è autorizzabile solo se il rifiuto proviene dal produttore iniziale (vedi Circolare 1129/2019). Considerato l'aumento significativo dei rifiuti in ingresso (pari a circa il 40% del totale) il proponente dovrà presentare istanza di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

b) Aspetti progettuali: impatto acustico

L'ARPA ha analizzato le considerazioni del tecnico Busso Giorgia iscritta nel registro ENTECA (posizione n° 4467), in cui vengono fatte previsioni sui livelli sonori prodotti dalla società che raccoglie e tratta rifiuti in regime ordinario.

Le opere in progetto sono:

- variazione del lay-out aziendale.
- inserimento di una nuova pressa, in aggiunta a quella già autorizzata.
- variazione della quantità in ingresso di rifiuti non pericolosi con modifica di alcuni codici CER.

L'attività in oggetto è inserita in classe VI, alcuni dei ricettori sono inseriti in classe V e VI.

La movimentazione ed il trattamento dei rifiuti avvengono esclusivamente in periodo diurno.

Le misure ante-operam condotte il 29 agosto 2023 hanno riguardato l'emissione rumorosa in tre punti situati sul perimetro aziendale.

La stima dell'aumento dei livelli a seguito dell'inserimento della nuova sorgente rumorosa, contraddistinta da una misura di pressione sonora ad 1 metro, di 64 dB(A), ha confermato il rispetto dei valori imposti dalla Norma e anche la verifica dell'immissione diurna presso il ricettore più vicino R4 ha dato esito positivo.

La verifica del differenziale di immissione non è stata condotta poiché il ricettore sopraccitato è situato in classe VI.

c) Aspetti progettuali: emissioni

La documentazione non contiene alcuna valutazione in merito al potenziale impatto odorigeno proveniente dal materiale trattato negli impianti in progetto.

Pertanto dovrà essere predisposta una valutazione delle emissioni odorigene, secondo quanto previsto dagli "Indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.Lgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività" approvati dal Decreto direttoriale del MASE del giugno 2023. In cui individuare le specifiche fonti di emissioni odorigene, eseguirne la caratterizzazione e, nel caso si superino le soglie emissive previste dalle linee di indirizzo, applicare un modello di dispersione per ottenere le mappe di impatto sulla zona circostante.

Tutto ciò premesso,

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 "Servizio Valutazione Impatto Ambientale".

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia.

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

Visto il D. L. 16 luglio 2020, n. 76, cd. «decreto Semplificazioni» - "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale".

Vista la L. 11 settembre 2020, n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale".

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013.

Vista la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC.

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali*”.

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i..

Visto il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante “*Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall’art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116*”.

Vista la L.R. 13/2023 “*Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata ed abrogazione della L.R. 14.12.1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)*”.

Vista la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell’Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

Vista la nota prot. ric. n. 5637 del 24.01.2024 dell’ASL CN2, in premessa richiamata.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Considerato che:

- non sono emerse particolari criticità circa gli aspetti urbanistici ed i vincoli esistenti;
- la situazione attuale dell’impianto subirà variazioni per quanto riguarda i rifiuti non pericolosi mentre rimarrà invariata per i rifiuti pericolosi;
- per l’aumento del quantitativo in ingresso di rifiuti non verrà creata nessuna nuova area di stoccaggio, ma lo spazio sarà ricavato da una porzione di area esistente;
- l’aumento dei livelli sonori stimato a seguito dell’inserimento della nuova sorgente rumorosa ha confermato il rispetto dei valori imposti dalla norma;
- per quanto riguarda l’incremento di quantitativo in ingresso di rifiuti plastici gestiti al recupero di materia R3, è in corso la modifica non sostanziale del provvedimento n. 504/2016;
- gli aspetti tecnici e progettuali non adeguatamente descritti e approfonditi, potranno essere compiutamente risolti in sede di successiva modifica sostanziale dell’Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi all’art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- In data 23 gennaio 2024, l’**Organo Tecnico provinciale**, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell’A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo, di cui alla nota prot. ric. n. 6483 del 26.01.2024, e dell’apporto istruttorio del Settore provinciale Tutela del Territorio - Ufficio Gestione Rifiuti, di cui alla nota prot. ric. n. 5212 del 23.01.2024, **ha unanimemente ritenuto che l’intervento in esame possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e L.R. 13/2023**, in quanto l’intervento in oggetto non presuppone criticità particolari atte ad aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell’area in esame. Nello specifico si rimanda a quanto evidenziato in premessa al punto 3 lettere “*a. Aspetti progettuali: gestione Rifiuti; b. Aspetti progettuali: impatto acustico e c. Aspetti progettuali: emissioni*”.

Tutto quanto sopra esposto e considerato,

DISPONE

- 1. DI ESCLUDERE dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e L.R. 13/2023**, il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 28.12.2023 con prot. di ric. n. 83780, da parte del legale rappresentante della società SISEA S.r.l., con sede legale in Strada Comunale della Maniga n. 21/23 a Sommariva del Bosco, per le motivazioni precedentemente citate in premessa.
- 2. DI STABILIRE CHE**, sulla base delle indicazioni fornite dal Settore provinciale Tutela del Territorio, Arpa Piemonte ed A.S.L. CN2, la ditta dovrà inoltrare istanza di **modifica sostanziale dell’Autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del D.lgs 152/06 e s.m.i.**; nel progetto definitivo allegato alla predetta istanza, dovranno essere approfonditi i seguenti aspetti:

- per quanto concerne la richiesta di inserire il rifiuto identificato con codice 19.12.12, e considerato che, per quanto dichiarato, i rifiuti sono:
 - stoccati in **R13** e poi conferiti con medesimo CER ad impianti autorizzati al recupero energetico finale, oppure alla preparazione al successivo recupero R12;
 - sottoposti a cernita/selezione manuale, adeguamento volumetrico in operazione **R12** e poi conferiti con medesimo EER al recupero energetico;
 - depositati per essere destinati con medesimo EER ad essere smaltiti in **D15**;

per comprendere se le operazioni che la ditta intende svolgere sono assentibili dovrà essere chiarita la provenienza del rifiuto stesso in quanto nel primo e nel terzo caso l'operazione di messa in riserva e/o deposito preliminare è autorizzabile solo se il rifiuto proviene dal produttore iniziale. (vedasi la Circolare del Ministero dell'Ambiente 1129/2019). Nel secondo caso dovrà essere chiarito a che titolo i rifiuti sottoposti a operazione di cernita e selezione R12 continueranno a mantenere lo stesso codice EER.

- Dovrà essere chiarito se la discarica di AGRIGARDEN di Castellamonte (TO) è in possesso dell'autorizzazione D15 necessaria per ricevere i rifiuti 19.12.12;
- Dovrà essere dimostrato se lo stoccaggio istantaneo di ulteriori 250 tonnellate di rifiuti è compatibile con lo spazio a disposizione ricavato dall'area 18 nel rispetto delle norme tecniche previste dalle disposizioni vigenti;
- Nell'istanza per l'autorizzazione delle emissioni diffuse, ai sensi ex art. 269 del TUA, dovranno essere fornite le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti EER 191212, con particolare riferimento al contenuto di umidità, sostanza organica putrescibile, indice di respirazione al fine di determinare se tali rifiuti, definiti "sporchi e con grado di umidità elevato" diano origine ad emissioni diffuse di polveri, COV e sostanze odorigene in genere. In particolare, come da modulistica provinciale, dovranno essere fornite le seguenti informazioni:
 - caratterizzazione olfattometrica delle fonti emmissive e alla modellizzazione delle loro ricadute secondo quanto previsto dalla procedura estesa degli "Indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.lgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività";
 - individuazione delle fasi del trattamento rifiuti dalle quali possono originarsi emissioni diffuse e indicazione delle sostanze che possono essere presenti in tali emissioni. Devono essere altresì fornite argomentazioni atte a dimostrare la non convogliabilità tecnica di tali emissioni. Qualora l'emissione si rivelasse tecnicamente convogliabile, presentare un progetto, nel quale siano descritte le modalità e le tempistiche di convogliamento;
 - descrizione, per ogni fase, dei sistemi installati o degli accorgimenti adottati per limitare le emissioni diffuse, effettuando un confronto con quanto riportato nell'Allegato V, Parte V del D. Lgs. 152/06;
 - planimetria con i punti e le aree in cui avviene l'emissione in atmosfera in maniera diffusa, contrassegnati da un numero progressivo preceduto dalla lettera D;
 - stima o calcolo delle emissioni diffuse derivanti dallo stabilimento, espresso come flusso di massa di ciascun inquinante presente, descrivendo il procedimento di stima/calcolo utilizzato per ottenere i quantitativi. Se la stima è effettuata a partire da misure effettuate in ambiente di lavoro, è necessario allegare i relativi certificati analitici ed una planimetria nella quale siano indicati i punti di campionamento;
 - nel caso in cui lo stabilimento sia fonte di emissioni maleodoranti, deve essere effettuato uno studio previsionale sull'impatto delle emissioni odorigene nel territorio circostante da parte di tecnico abilitato, corredato da proposte di contenimento delle stesse;
 - descrizione di eventuali interventi di miglioramento in progetto, con indicazione delle tempistiche previste e stima della riduzione delle emissioni diffuse prospettata.
- Dovrà essere predisposta una planimetria con indicata l'eventuale presenza, nell'intorno dello stabilimento di opere di presa, quali pozzi idropotabili e/o pozzi privati.
- In riferimento all'introduzione del nuovo codice si rammenta che l'eventuale frazione di urbani indifferenziati dovrà essere mantenuta separata, in modo da assicurare la tracciabilità degli stessi e il rispetto del principio di autosufficienza e prossimità, di cui all'art. 182-bis del D.Lgs. 152/06.
- In materia di sorveglianza radiometrica (art. 72, D.Lgs. 101/2020) da effettuarsi in ingresso all'impianto sui rottami metallici e sui RAEE, si ricorda che la ditta dovrà dotarsi di specifica procedura redatta e validata da un esperto qualificato in radioprotezione, tale procedura dovrà

prevedere altresì la gestione di eventuali rinvenimenti di rifiuti radioattivi e/o ritrovamenti di sorgenti orfane al fine garantire la tutela della salute delle persone e dell'ambiente, nonché l'individuazione del luogo di quarantena.

- Dovranno essere puntualmente osservati gli obblighi normativi in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in relazione ai rischi specifici associati alle mansioni svolte ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., con particolare riguardo per la cabina sopraelevata e le operazioni di selezione manuale dei rifiuti.
- Dovrà essere assicurata la completa pulizia e igienizzazione di luoghi e attrezzature, nonché disinfezione degli ambienti di servizio quali spogliatoi, servizi igienici, docce, lavandini e la regolamentazione degli accessi nelle "aree pulite", anche mediante predisposizione di appositi programmi di sanificazione e manutenzione ordinaria e straordinaria.

STABILISCE

- di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11, d.lgs. 152/06 e s.m.i.

DA' ATTO

che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o innanzi il Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla conoscenza del presente atto.

IL DIRIGENTE
dott. Alessandro RISSO

ESTENSORE:
Arch. Barbara Giordana
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale